

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### SEZIONE III PENALE

**Sentenza 17 giugno 2011, n. 24423**

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, ha revocato il decreto di sequestro preventivo di un immobile emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 9.2.2010, nei confronti di R.d.C.I. ed altri, quale indagata del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, per avere, in concorso con l'architetto e la ditta esecutrice dei lavori, posto in essere interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo.

In estrema sintesi, il Tribunale del riesame ha escluso il fumus del reato oggetto di indagine, osservando che gli interventi di cui si tratta sono consistiti essenzialmente in attività di demolizione e lavori urgenti di messa in sicurezza di un fabbricato preesistente;

lavori che gli organi tecnici dell'ente locale avevano ritenuto non necessitassero del titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire. L'ordinanza ha altresì escluso la sussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della ritenuta impossibilità di eseguire ulteriori interventi.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che la denuncia per violazione di legge.

La pubblica accusa ricorrente, dopo aver riportato i capi di imputazione oggetto di indagine nei confronti di R.d.C. I., C.A., A.A., D.G.V. A., costituiti, oltre che dalla violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), anche dal reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, denuncia, per violazione di legge, la omessa valutazione, ai fini della sussistenza del fumus dei reati, anche di tale fattispecie contravvenzionale.

Si osserva sul punto che la violazione paesaggistica costituisce reato di pericolo per la cui sussistenza non occorre un effettivo pregiudizio per l'ambiente, dovendosi escludere dal novero degli illeciti solo quelle condotte inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.

Con il secondo motivo di gravame si denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica degli interventi edilizi oggetto di indagine.

Si deduce, in sintesi, che anche gli interventi di demolizione necessitano del titolo abilitativo e che la installazione di un ponteggio intorno all'edificio principale è chiaro indice di interventi quanto meno di demolizione e ricostruzione.

Con memorie difensive l'Avv. Nicola Leone De Renzis Sonnino, nell'interesse di R.d.C.I., e l'Avv. Enzo Vichi, nell'interesse di C.A., hanno dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso ed, in particolare, fatto rilevare che il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 era stato già escluso dal G.I.P., che aveva posto a fondamento del provvedimento di sequestro la sola violazione edilizia; violazione di cui si contesta la sussistenza.

Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente la Corte rileva che effettivamente il decreto di sequestro preventivo in data 9.2.2010 è stato emesso dal G.I.P. con riferimento al solo reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Nel provvedimento infatti si precisa che, pur essendo l'area nella quale è ubicato il complesso immobiliare, soggetta a vincolo paesaggistico, non appare configurabile il reato per la corrispondente violazione, in quanto per i lavori di cui alle DIA risultava essere stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n. 05/213 con validità fino al 23.7.2010 e l'autorizzazione paesaggistica n. 05/216 con validità fino a 4.8.2010.

Non è, pertanto, fondata la doglianza della pubblica accusa in ordine alla omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame del reato paesaggistico, non essendo stato posto detto reato a fondamento della misura cautelare.

Anche il motivo di gravame afferente alla violazione edilizia non è fondato.

Va rilevato che può ritenersi indubbiamente controversa, allo stato, in assenza di un più puntuale accertamento, la natura dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi di cui alla contestazione, dovendosi, però, precisare che la valutazione sul punto appartiene al giudice ordinario.

E' stato, infatti, affermato da questa Corte che la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo, (sez. 3, 4.10.2007 n. 4098 del 2008, Pignata, RV 238522).

Deve essere, però, pregiudizialmente rilevato che l'ordinanza del Tribunale del riesame, oltre al fumus del reato, ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificassero la misura, non essendo in corso l'esecuzione di interventi edilizi, nè prevedibile la loro prosecuzione.

Orbene, l'impugnazione della pubblica accusa ha totalmente ignorato tale argomentazione di per sè sola sufficiente ad escludere la necessità della misura cautelare.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

**La Corte rigetta il ricorso del P.M..**